

Ordinanza dell'11 luglio 2014 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

L'identità soggettiva tra l'amministratore di una s.r.l., per il quale sono state accertate condotte di *mala gestio*, e l'organo gestorio dell'ente che partecipa alla società in qualità di unico socio non può fondare, di per sé, la responsabilità di quest'ultimo ex art. 2476, settimo comma, c.c.

Tale responsabilità, infatti, richiede un *quid pluris*, da apprezzarsi in concreto, allorché essa esige che il socio abbia intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento dell'atto dannoso per la società.

Principio espresso in ipotesi di rigetto di reclamo promosso dalla curatela fallimentare di una s.r.l. avverso l'ordinanza che ha autorizzato il sequestro conservativo in danno dell'unico socio (ente) per l'ammontare degli importi dallo stesso ricevuti senza giustificazione e volto ad ottenere, in riforma di detto provvedimento, l'estensione della misura cautelare agli importi corrispondenti a ulteriori operazioni distrattive addebitate agli amministratori della società, sulla base della identità soggettiva tra l'amministratore che ha commesso gli atti distrattivi e l'organo gestorio dell'unico socio (ente).

[Ord. 11.7.2014](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Decreto del 20 novembre 2013 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

Ai fini dell'accertamento della causa di scioglimento di cui al n. 4 dell'art. 2484 c.c., il bilancio di esercizio deve essere compiutamente formato e approvato, per tale intendendosi il bilancio la cui approvazione risulti da deliberazione assembleare previa deliberazione del consiglio di amministrazione, giacché la redazione del progetto di bilancio costituisce, ai sensi dell'art. 2475, ultimo comma, c.c., inderogabile prerogativa dell'organo amministrativo, costituito nel caso di specie quale consiglio di amministrazione.

La perdita rilevante, ai fini dello scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, deve essere, al netto delle riserve, di un terzo del capitale sociale, come si desume dal combinato disposto degli artt. 2484, primo comma, n. 4, e 2482 *ter* c.c.

Principi espressi in ipotesi di rigetto di ricorso, ex artt. 2485, secondo comma, e 2487, secondo comma, c.c., a fronte dell'asserita inerzia del consiglio di amministrazione di una s.r.l. nell'accertamento, e conseguente convocazione dell'assemblea, della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, primo comma, n. 4, c.c.

[D. 20.11.2013](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)